



COMUNE DI MARNATE

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Piazza S. Ilario 1 ~ Via Marconi 15 ~ 21050 - MARNATE - Varese ~ Italia
Telefono 0331- 368215 ~ Fax 0331 - 603072# E mail: polizialocale@marnate.org

Prot. n. 15956

Ord.n. 50/2009

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PIANTE E SIEPI, PULITURA DI TERRENI, TAGLIO ERBA E RAMAGLIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito di sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico comunale e dalla Protezione Civile è stato accertato che sui terreni di proprietà privata confinanti con le strade all'interno del territorio comunale sono presenti piante ed arbusti sporgenti sulla sede stradale;

Considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali, consorziali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi e/o piste ciclopedonali può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi;

Considerato che ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante, e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclopedonali invadendole e creando conseguentemente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione, rendendo difficoltosa la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica;

Considerato che i terreni incolti, recintati e non, che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, che si trovano sia all'interno che all'esterno del centro abitato con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene ed in alcune stagioni anche di rischio per la propagazione di incendi, con conseguenze di grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Considerato, infine, che in situazioni di cattive condizioni meteorologiche caratterizzate: da temporali, da forti venti e da nevicata, si possono causare danni soprattutto agli alberi determinandone, in alcuni casi, una situazione di instabilità che mette a rischio l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliate le piante, i rami, i rovi, le erbacce e gli arbusti che si protendono e /o invadono le sedi stradali e le aree ad uso pubblico del territorio comunale in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, sia per non procurare condizioni di pericolo alle persone, ai manufatti ed alla viabilità, sia al fine di non creare problemi di igiene, ed in alcune stagioni anche di rischio per la propagazione di incendi, con conseguenze di grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto il capo III del D. Lgs n. 139 dell' 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art. 255 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visti gli artt. 7, 29, 31 del D.LGS. n. 285 del 30.04.1992, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

O R D I N A

- a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte,
- ai proprietari di case e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,

- ai responsabili di cantieri edili e stradali,
- ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclopedonali, di provvedere ad effettuare quanto di seguito previsto, mantenendo condizioni tali da non accrescere la possibilità di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica ed il pericolo di incendi, e precisamente:

la sistemazione delle siepi vive, taglio dei rami degli alberi, delle piante e delle essenze arboree in genere, che si protendono oltre la recinzione o il limite di proprietà, in modo tale da non restringere la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclopedonali sia per non recare pericolo all'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi, oltre che per evitare la copertura e/o occultamento della segnaletica stradale e che, in ogni condizione meteorologica, siano esclusi contatti con linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica e con le linee telefoniche;

la rimozione immediata di piante che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadano su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni volta che si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- da € 155,00 a € 624,00 ai sensi dell'art. 29 del C.d. S., qualora la violazione rientri nel campo di applicazione del Codice della Strada;
- Da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, così come modificato dalla Legge n. 3 del 2003 e dalla Legge n. 116 del 2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981;

I lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro i termini di tempo indicati;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della mancata esecuzione dei lavori prescritti dalla presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, insieme a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune;

Il personale di Polizia Locale e chiunque ne abbia l'obbligo è incaricato della vigilanza sull'osservanza alla presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso:

- o il ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge n. 1034 del 1971 ;
- ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 1971;

La presente Ordinanza revoca la precedente n. 18 del 10.06.2000.

Dal Municipio, li 23.11.2009

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Comm. Agg. Rossano Belloni

